

LICEO GINNASIO STATALE «E. MONTALE»

30027 SAN DONÀ DI PIAVE (Venezia) – Cod. fisc. 84003580275

Viale Libertà, 28 – Tel. 0421/52166 – Fax 0421/55141

Succursale Via Perugia – Tel./Fax 0421/330226

www.liceomontale.it E-mail: segreteria@liceomontale.it

LINEE GUIDA RELATIVE AI SOGGIORNI INDIVIDUALI DI STUDIO ALL'ESTERO

Premessa

Da diversi anni studenti del nostro istituto fanno esperienze di studio all'estero, alcune delle quali coprono un intero anno scolastico. Considerando il valore culturale e formativo di tali esperienze e la loro complessità, il Liceo Ginnasio Statale "Eugenio Montale" sente la necessità di definire una procedura standard di comportamento che i soggetti interessati (il Liceo Montale, l'istituto straniero ospitante, lo studente e la famiglia) dovranno seguire per realizzare gli obiettivi qui elencati:

- Monitorare il soggiorno degli studenti all'estero dal punto di vista didattico;
- Responsabilizzare gli allievi sui loro doveri durante e dopo l'esperienza, in funzione di un ottimale reinserimento nella scuola italiana;
- Assicurare una corretta valutazione dell'esperienza all'estero ai fini del reinserimento e dell'attribuzione dei crediti;
- Favorire la condivisione dell'esperienza interculturale all'interno dell'istituto, in particolare nella classe di provenienza, in modo da non lasciarla confinata in un ambito strettamente personale.

La normativa vigente

La normativa attuale sugli scambi culturali propone degli indirizzi, ma non detta regole di gestione. Secondo il D.P.R. 08.03.1999 n. 275, art 14 c. 2, *"le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali."*

I documenti normativi che regolano i soggiorni di studio all'estero sono due:

- 1) La Circolare n.181 del marzo 1997, che
 - a) riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero *"per periodi di studi che non possono avere durata superiore all'anno scolastico"*
 - b) invita il Consiglio di classe *"ad acquisire direttamente dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di valutazione"*, affinché *"il C.d.C competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un'eventuale prova integrativa, [possa] delibera[re] circa la riammissione dell'alunno"*.
- 2) La Circolare n.236 dell'ottobre 1999, che: conferma quanto espresso nella circolare n.181 e inoltre impartisce istruzioni per l'attribuzione del credito scolastico: *"Il Consiglio di classe sottopone gli alunni in questione ad accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano di studi compiuti presso la scuola estera. Sulla base dell'esito delle prove suddette, il Consiglio di Classe formula una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti, che determina l'inserimento degli alunni medesimi in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa."*

Linee di comportamento

Prima della partenza il C.d.C. nomina un *tutor* per lo studente che inizia l'esperienza di studio all'estero. In questo periodo sarà cura del *tutor*, d'intesa e con la collaborazione degli altri docenti:

- Informare lo studente sui programmi che si svolgono nella scuola di appartenenza e dargliene dettagliata comunicazione: in particolare per le materie d'indirizzo di questo Liceo devono essere indicate le conoscenze indispensabili per poter affrontare il quinto anno del corso;
- Avviare e mantenere i collegamenti con la scuola straniera, in modo da poter scambiare dati tecnici sulle discipline insegnate e sui rispettivi sistemi di valutazione e, possibilmente, sull'andamento dell'esperienza dello studente;
- Tenere aggiornato il C.d.C. sulle esperienze didattiche, formative e culturali che lo studente affronta;
- Ottenere dallo studente informazioni relative ai piani, ai programmi di studio proposti e al sistema di valutazione adottato dalla scuola ospitante;
- Elaborare insieme al C.d.C. un documento che indichi i contenuti disciplinari essenziali dell'anno in corso e le competenze da acquisire, e trasmetterlo allo studente.
- Promuovere scambi di informazioni fra la classe e lo studente all'estero sulle esperienze di carattere culturale o sui momenti significativi della vita di classe;
- Trasmettere al C.d.C. i materiali inviati dallo studente e i risultati da lui conseguiti, rendendone possibile la verbalizzazione;
- Raccogliere la certificazione delle competenze e i titoli acquisiti all'estero e proporli al C.d.C. perché vengano adeguatamente valutati;
- Informare lo studente delle scelte fatte dal C.d.C. per la sua riammissione e della programmazione di momenti d'incontro, recupero, sostegno, verifica e valorizzazione;
- Comunicare allo studente le materie e gli argomenti oggetto di accertamento nella prova integrativa, valida anche per l'assegnazione del credito scolastico relativo al secondo anno del triennio;
- Comunicare i tempi, le forme e le modalità del recupero delle lacune eventualmente emerse nella prova integrativa;
- Promuovere il reinserimento nella classe, anche con iniziative volte a diffondere e far condividere l'esperienza maturata all'estero.

Verifiche, valutazione e criteri per l'assegnazione del credito relativo alla seconda classe del triennio

Al rientro dell'alunno, Il Consiglio di classe procede:

- 1) ad un'immediata verifica delle competenze acquisite nel soggiorno all'estero. In tale fase, prevista nella prima settimana di lezione, lo studente presenterà una sintetica relazione scritta anche sulle discipline e sulle attività svolte ma non rientranti nel curriculum italiano.
- 2) Ad una successiva verifica di recupero delle sezioni del curriculum non svolte all'estero. Ogni recupero dovrà essere finalizzato all'acquisizione dei dati fondamentali per un proficuo proseguimento nella terza classe liceale. Questa verifica dovrà avvenire entro i primi due mesi dell'anno scolastico.
- 3) Rimane pregiudiziale, prima delle verifiche di cui ai punti 1 e 2, l'accertamento del superamento di eventuali debiti pregressi, risalenti alla prima classe del triennio. Tale accertamento avverrà nei modi e nei tempi previsti per tutti gli studenti.

Svolte le verifiche, il Consiglio di Classe. si riunisce per esprimere una valutazione globale dei risultati: essa dovrà tenere conto sia della valutazione finale della scuola ospitante, in modo da valorizzare l'esperienza dello scambio culturale, sia della valutazione della prova integrativa sulle materie del curriculum italiano non affrontate all'estero dallo studente. Sulla base di tale valutazione globale il C.d.C. procederà all'assegnazione del credito scolastico relativo all'anno trascorso all'estero.